



Art. 5 - la facoltà dell'assunzione di personale "per speciali esigenze di servizio", in età fra i 14 e i 21 anni, fornito di diploma di scuola media di 1° grado, senza l'osservanza delle norme contenute nello art. 3 del Contratto collettivo medesimo (assunzione in seguito a concorso pubblico o interno); al compimento del 21° anno di età detto personale entra di diritto in ruolo e viene assegnato al grado iniziale della 3ª categoria;

Art. 59 - la facoltà dell'assunzione di minori commessi di età non inferiore a 16 anni, che al raggiungimento del 21° anno di età, se mantenuti in servizio, entrano a far parte della categoria dei Commessi.

Come è stato accennato nella relazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione nell'ordinanza del 29 maggio c.a. le richieste di inquadramento in base al C.C. L. 1941 del personale assunto in età minore trovano conforto in una recente